

Comune di Borgio Verezzi
REGOLAMENTO SULL'APERTURA
DEL C.O.C. (CENTRO OPERATIVO COMUNALE)
E REPERIBILITA' IN CASO DI ALLERTE METEO

CAPO I ORGANIZZAZIONE

Art. 1 Fattispecie di intervento

1. Il presente regolamento è finalizzato a dare pronta risposta tecnica ed amministrativa a tutte le esigenze che verranno a generarsi nel territorio comunale, disciplinando le azioni da intraprendere in caso di ALLERTA GIALLA e le modalità di attivazione del C.O.C. e della reperibilità del personale comunale in condizioni di ALLERTA ARANCIONE e ROSSA.
2. Per reperibilità si intende l'obbligo del dipendente, incluso nel turno di tale servizio, di porsi in grado di ricevere prontamente e continuativamente le chiamate di servizio e di raggiungere il posto di lavoro assegnato entro trenta minuti dalla chiamata.
3. Il servizio viene istituito in occasione di emissione di messaggi di allerta dal Centro Funzionale Regionale di ARPAL e da Regione Liguria, per far fronte ad interventi urgenti e inderogabili atti a garantire la sicurezza pubblica, l'incolumità e l'assistenza ai cittadini, a tutelare i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
4. Non rientra nelle funzioni proprie del servizio di reperibilità lo svolgimento delle attività che l'Ente può adempiere con il ricorso alla programmazione dei servizi, anche mediante forme di flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro, nel rispetto degli accordi specifici in materia.

Art. 2 Responsabile del Servizio di Protezione Civile

1. Il Responsabile del Servizio è il Capo Settore cui è affidata la gestione ed organizzazione del servizio di Protezione Civile, nominato con decreto sindacale.

Art. 3 Operatività:

a) In situazione di ALLERTA GIALLA:

- Negli orari di apertura degli uffici del Servizio di P.L. (7,30-19,30 di tutti i giorni, esclusi festivi), le situazioni sono gestite da un Responsabile del turno che riceve la messaggistica di allerta ed eventuali segnalazioni da parte della cittadinanza, assicura il collegamento con il Sindaco ed i funzionari e gli operatori impegnati in attività di monitoraggio e di intervento. In caso di necessità, il Responsabile del turno, informerà il responsabile dell'Area Tecnica, che attiverà la squadra comunale composta da due operai in servizio.
- Alla fine dei rispettivi turni di servizio, verrà attivata una squadra di reperibilità composta da due operai, uno in reperibilità ordinaria e uno chiamato secondo i dettami del presente Regolamento, e due operatori di P.L. in servizio di reperibilità.
- Negli orari di reperibilità la ricezione di segnalazioni è assicurata dal servizio Polizia Locale.

b) In situazione di ALLERTA ARANCIONE e ROSSA:

- È prevista l'immediata apertura del C.O.C. e della sala operativa presso il Comando Polizia Locale, o la sede ritenuta più opportuna; il Sindaco conferma il C.O.C. nella composizione che ritiene opportuna, convocando i funzionari reperibili ed attivando i servizi comunali necessari.
- In caso di chiamata per il presidio del C.O.C., il personale avrà il compito di presidiare la sala operativa mantenendo contatti telefonici e contatti radio con tutti gli operatori della protezione civile.
- La sala operativa del C.O.C. riceve la messaggistica di allerta, eventuali segnalazioni da parte della cittadinanza ed assicura il collegamento con il Sindaco ed i funzionari, in particolare con il funzionario delegato alla Protezione Civile comunale e gli operatori impegnati nei servizi esterni, sia in compiti di monitoraggio e presidio, sia in attività di intervento, eventualmente supportati dal personale reperibile.
- Dalle ore 19,30 alle ore 7,30 del giorno successivo, od in giorno festivo, la sala operativa del C.O.C. è presidiata dal personale, in servizio straordinario, individuato secondo una turnazione prestabilita e composta da due operatori di P.L. La suddetta squadra è deputata al ricevimento della messaggistica di allerta, al monitoraggio del territorio, al ricevimento di eventuali segnalazioni da parte della cittadinanza ed all'effettuazione di sopralluoghi; assicura, inoltre, il collegamento con il Sindaco, i funzionari, il C.O.M., il C.C.S. e la S.O.R.
- Durante un'ALLERTA ARANCIONE, in caso di necessità, il Responsabile del turno attiverà una squadra tecnica di intervento composta da due operai, uno in reperibilità ordinaria e uno chiamato secondo i dettami del presente Regolamento, informando il Responsabile del settore interessato (area Tecnica).
- In caso di ALLERTA ROSSA o di grave emergenza il C.O.C. dovrà essere coadiuvato, per tutta la durata dell'evento, dal personale, in servizio ordinario per la P.L. negli orari di apertura degli uffici del Servizio di P.L. (7,30-19,30 di tutti i giorni, esclusi festivi) e per gli operai negli ordinari turni di servizio, altrimenti in orario straordinario individuato secondo una turnazione prestabilita e composta da due operatori di P.L. e due operatori dell'area tecnica (operai). Dovrà altresì essere garantita da parte dei Responsabili (Ufficio Tecnico e Polizia Locale) la reperibilità del personale non direttamente coinvolto nelle operazioni.
- Con riferimento alla normativa in materia di Protezione Civile ed in caso di allerta dichiarata ed a seguito di grave calamità, e qualora la situazione lo rendesse necessario, tutto il personale dipendente dell'Amministrazione è tenuto a collaborare in caso di emergenza per lo svolgimento di mansioni riguardanti il proprio ufficio oppure per presenziare al C.O.C. nel sistema di turnazioni, fatti salvi i motivi di impedimento disciplinati dalla normativa vigente ovvero motivi di sicurezza e incolumità personale.
Ai fini della immediata reperibilità, verranno redatti dei piani di turnazione del personale dipendente di ciascun settore in accordo con i propri Responsabili, i quali forniranno un numero telefonico al C.O.C. che consenta il loro raggiungimento per l'impiego nel sistema di protezione civile comunale.

Art. 4

1. In caso di ALLERTA GIALLA o ARANCIONE, il Responsabile di squadra in turno, individuato nel soggetto che ha il livello professionale più elevato, alla fine del proprio servizio, dovrà compilare un foglio di intervento nel quale darà atto delle azioni effettuate o non ovvero delle segnalazioni pervenute e trametterla senza indugio agli Uffici competenti.

CAPO II MODALITÀ DI INTERVENTO

Art. 5 Modalità di intervento

1. In caso di richiesta di intervento, la squadra di turno (unità minima di intervento) dovrà recarsi immediatamente sul luogo, accertandosi preventivamente del nominativo e dell'indirizzo del richiedente, al fine di poter allertare immediatamente la squadra in reperibilità, l'autorità comunale di Protezione Civile, il Responsabile del servizio di Protezione Civile ed eventuali altri soggetti interessati.

Art. 6 Dotazione di mezzi, attrezzature e risorse economiche.

1. La squadra utilizza i mezzi comunali che saranno messi appositamente a disposizione.
2. Gli operatori a disposizione del C.O.C., durante il servizio ordinario e straordinario, indossano la divisa di ordinanza o altro vestiario costituente dispositivo di protezione individuale, secondo normativa.
3. I componenti la squadra di reperibilità intervengono con le idonee attrezzature e con i previsti dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), come previsto dal D.Lgs. 81/2008.
4. In caso di eventi che richiedano maggiore disponibilità di mezzi ed attrezzature rispetto a quelli allocati presso il magazzino del settore Lavori Pubblici o appartenenti ad altri Settori, il Sindaco inoltrerà richiesta, per tali mezzi, al Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), istituito presso la Prefettura.

CAPO III

Art. 7 Compensi

Solo ai fini del presente Regolamento si dispone che:

IL Responsabile di ogni servizio individuato dal presente Regolamento o attivato in caso di necessità, dovrà individuare il personale partecipante alla squadra di reperibilità e/o in straordinario mediante provvedimento scritto.

Coloro che sono già individuati nel normale ciclo di reperibilità partecipano alle condizioni economiche di cui al presente regolamento soltanto per la parte riguardante le ore di straordinario svolte per le finalità di che trattasi.

Sono esclusi dal turno di reperibilità e/o straordinari previsti dal presente regolamento coloro che non possano adempiere alla relativa disposizione di servizio per forza maggiore, malattia, caso infortunio, ragioni personali o famigliari debitamente comprovate e/o certificate.

Al personale non reperibile, che per sopravvenute esigenze è chiamato in reperibilità o ad intervenire in servizio secondo i dettati del presente Regolamento verrà corrisposto un compenso di disagio di € 20.00 in unica soluzione per tutto il periodo compreso tra la preallerta e il cessato allerta.

Al personale in reperibilità deve essere corrisposto, indipendentemente dallo svolgimento di una effettiva prestazione lavorativa, il particolare compenso previsto dalla disciplina contrattuale (art. 23, commi 1, e 4, del CCNL del 14.9. 2000, come integrato dall'art. 11, del CCNL del 5.10.2001) destinato a remunerare esclusivamente la sua disponibilità ed il parziale sacrificio del godimento dei suoi periodi di riposo, al di fuori dell'orario di lavoro.

Ai dipendenti inseriti in un turno di reperibilità e che, per qualsiasi motivo, non rendano effettivamente il servizio, non può in nessun caso essere erogata l'indennità.

Nel caso in cui il servizio di reperibilità, a seguito di un impedimento sopraggiunto (malattia, indisposizione, ecc.), abbia durata inferiore a quella prestabilita, l'indennità è riconosciuta solo per le ore di effettivo servizio prestato.

L'indennità di reperibilità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato (art. 23, comma 4, primo periodo, del CCNL del 14.9.2000). Pertanto, il suddetto compenso non può essere erogato al dipendente interessato che sia chiamato a prestare una effettiva attività lavorativa a richiesta del Responsabile sopra individuato e, quindi, durante le ore di servizio effettivamente prestato, sia ordinario che straordinario.

Nel caso in cui, il lavoratore renda una effettiva prestazione lavorativa, lo stesso, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall'art. 11, CCNL 5 ottobre 2001, ha diritto:

a) a percepire il compenso per lavoro straordinario (art. 38, del CCNL del 14.9.2000) per le ore effettivamente lavorate;

b) oppure, su richiesta dello stesso lavoratore, ad un equivalente riposo compensativo, secondo le regole stabilite nell'art. 38 (relativo al lavoro straordinario) e nell'art. 38-bis (relativo alla banca delle ore) del CCNL del 14.9.2000. Ove in un periodo di reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale, il lavoratore renda una effettiva prestazione lavorativa, come chiarito nella dichiarazione congiunta n. 12 allegata al CCNL del 5.10.2001, allo stesso si applica la disciplina relativa al trattamento per attività prestata nel giorno del riposo settimanale (art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, come modificato dall'art. 14 del CCNL del 5.10.2001).

Le ore di lavoro effettivamente prestate devono essere necessariamente scomutate dal periodo di reperibilità, non potendosi tenere conto di esse ai fini del pagamento della relativa reperibilità.

Oltre al relativo trattamento economico, quando il periodo di reperibilità cada di domenica o nella giornata di riposo settimanale, secondo il turno assegnato, ed anche nel caso in cui nel corso dello stesso non sia stato chiamato ad effettuare alcuna prestazione lavorativa, il lavoratore ha sempre diritto ad un giorno di riposo compensativo (art. 23, comma 4, del CCNL del 14.9.2000). La durata del riposo compensativo è corrispondente a quella del periodo di reperibilità.

Per i dipendenti chiamati in servizio secondo le norme previste dal presente Regolamento, qualora prestino un orario di lavoro ordinario e/o straordinario non inferiore alle 7.30 ore complessive nella giornata hanno diritto al servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto. Nel caso la prestazione superi le 15 ore complessive nella giornata per comprovate esigenze debitamente motivate e autorizzate dal Responsabile del settore verrà attribuito un secondo buono pasto.

Art. 8 Compensi ai Responsabili di Posizione Organizzativa

Solo ai fini del presente Regolamento:

Al titolare di posizione organizzativa, inserito in un servizio di reperibilità, non potrà essere riconosciuta l'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 del CCNL del 14.9.2000.

Il responsabile di posizione organizzativa reperibile chiamato in servizio nella giornata di riposo settimanale ha il diritto di fruire di una giornata di riposo settimanale che potrà, dunque, essere recuperata in modo proporzionato alla durata delle prestazioni rese. Anche nel caso in cui sia reperibile nel giorno destinato al riposo settimanale, ma non chiamato in servizio, deve essergli riconosciuto il riposo compensativo previsto dall'art. 23, comma 4 del CCNL del 14.9.2000.

Nel caso di calamità naturali, i compensi per lavoro straordinario verranno erogati ai Responsabili di Posizione Organizzativa coinvolti ai sensi dell'art. 40 del CCNL del 22.1.2004, in quanto espressamente previsti e ammessi.

Art. 9 Risorse

Le risorse per l'attuazione del presente regolamento sono garantite mediante apposito fondo straordinario di cui all'art. 14 CCNL del 01/04/1999 comma 2° e l'art. 39 del CCNL del 14/09/2000 comma 1° appositamente istituito per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali che non concorre nei limiti di spesa previsti dalle vigenti normative.